

Fotovoltaico, sulla lite tra il titolare e il Gse decide il giudice tributario

Contenzioso

Controversia sul prezzo dell'energia: l'extraprofitto ha natura tributaria

**Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzza**

Spetta al giudice tributario decidere delle controversie tra il titolare di impianti fotovoltaici e il Gestore dei servizi energetici (Gse), in quanto il meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia immessa in rete (extraprofitto) e legato all'energia elettrica prodotta da impianti di fonti rinnovabili ha natura tributaria. Questo è il principio di diritto reso dalla Cgt di primo grado di Roma, con la sentenza 355/1/2024 (presidente e relatore Papa).

Il caso

Una società titolare di impianti fotovoltaici impugnava dinnanzi alla Cgt la fattura emessa dal Gse avente ad oggetto la rettifica del prezzo di cessione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 15-bis, Dl 4/2022. Tale norma ha introdotto nel nostro ordinamento, con riferimento ai produttori di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili, un meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia immessa in rete, al fine presunto di contrastare e ridistribuire i cosiddetti extraprofitto derivanti dall'incremento dei costi energetici.

A fronte dell'impugnazione, il giudice tributario ha valutato la sussistenza della propria giurisdizione,

nonostante diversi giudizi risultino pendenti innanzi al Tar per la medesima questione.

Sul punto, la Corte costituzionale (sentenze 149/2021 e 89/2018) ha affermato a più riprese che, indipendentemente dalla qualificazione operata dal legislatore, un prelievo deve definirsi tributario quando:

- 1 la disciplina legale è determinata a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;
- 2 la decurtazione non si inserisce nell'ambito di un rapporto sinallagmatico;
- 3 le risorse devono essere destinate a delle spese pubbliche ben definite.

La natura del contributo

Il contributo, quindi, viene preteso dal Gse in forza di una legge e non di un titolo contrattuale.

La destinazione del gettito è in parte distribuita allo Stato, fino all'importo complessivo di 3,379 miliardi di euro, mentre l'eccedenza va riassegnata ad un apposito fondo del ministero dell'Economia, per essere destinata a una eventuale rimodulazione di un credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ossia al finanziamento di misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas. Tale ultima destinazione, secondo i giudici, evidenzia la natura tributaria del prelievo. E da ciò deriva la sussistenza della giurisdizione tributaria.

Sul tema, la pronuncia del giudice romano appare isolata: l'attuazione del contributo con delibera dell'Arera evidenzia invece la natura amministrativa del contributo.